

# **BVGer F-6432/2024 vom 26. September 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-6432\\_2024\\_d20240926](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-6432_2024_d20240926)

FR: TAF F-6432/2024 du 26 septembre 2024

IT: TAF F-6432/2024 del 26 settembre 2024

## **Regeste**

Attribuzione a un Cantone o cambio di Cantone | Cambio di Cantone; decisione della SEM del 26 settembre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

### **E. 1.2**

A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; cfr. a tal proposito anche la sentenza coordinata del TAF F-3117/2024 del 6 gennaio 2025 [prevista per pubblicazione nelle DTAF] consid. 5 e in particolare consid. 5.5).

### **E. 1.3**

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e la decisione del 26 settembre 2024, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente una domanda di cambio di cantone, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 6 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

### **E. 1.4**

Inoltre gli insorgenti, destinatari della decisione impugnata, hanno la qualità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) e hanno presentato il loro ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA). Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

### **E. 2**

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA; cfr. a tal proposito anche la sentenza

coordinata del TAF F-3117/2024 precisata consid. 5.5). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1

F-6432/2024 Pagina 7 e 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato né dai motivi adottati, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

### **E. 3.1**

A titolo preliminare, occorre chinarsi su eventuali carenze formali della decisione avversata. Il Tribunale, infatti, deve valutare d'ufficio l'apprezzamento svolto dalla SEM, segnatamente esaminare se la stessa sia incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché in una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, in quanto tali violazioni sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.).

### **E. 3.2**

Nella procedura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2009/60 consid. 2.1.1). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 90 LStrI; cfr. sentenza del TF 2C\_95/2019 del 13 maggio 2019 consid. 3.2 e rif. cit.; 2C\_84/2012 del 15 dicembre 2012 [pubblicata parzialmente quale DTF 139 IV 137] consid. 3.1).

### **E. 3.3**

Dal canto suo, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2010/3 consid. 5 e rif. cit.). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito

F-6432/2024 Pagina 8 ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio. Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in

considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 141 I 557 consid. 3.2.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5.1; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).

### **E. 3.4**

Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, dimodoché questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti; ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se un tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed. 2022, n. 2.191). Inoltre, come rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 3.1), il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 126 I 15 consid. 2). Una tale violazione da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore, allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). In particolare, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità inferiore (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).

### **E. 3.5.1**

In concreto, in applicazione del principio inquisitorio, la SEM avrebbe dovuto accertare i fatti in modo esatto e completo, procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarendo le circostanze giuridiche ed amministrando le opportune prove a riguardo (cfr. supra consid. 3.2). Ciò che non risulta essere avvenuto, agli occhi del Tribunale, nel caso in disamina.

F-6432/2024 Pagina 9

### **E. 3.5.2**

Difatti se, come sembrerebbe argomentare la SEM in via generica nella decisione impugnata (cfr. infra consid. 3.5.4), la dipendenza dall'aiuto sociale fosse la ragione del respingimento della richiesta di cambiamento di cantone dei ricorrenti, l'autorità inferiore avrebbe dovuto, alla luce di quanto allegato nella stessa e nelle precedenti domande di cambiamento di cantone dei ricorrenti, accertare preliminarmente tale questione e ottenere dai ricorrenti e dalle autorità competenti la necessaria documentazione per determinare se sussista attualmente un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI. Tuttavia, il Tribunale rileva che dagli atti all'inserto – ed a differenza di quanto implicitamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso – non risulta alcun accertamento da parte della SEM volto ad appurare in maniera completa la situazione finanziaria attuale dei ricorrenti, in particolare in riferimento alla presunta dipendenza dall'aiuto sociale, né della documentazione probatoria attualizzata a tal riguardo.

### **E. 3.5.3**

Inoltre, in tale contesto, la SEM ha pure commesso delle irregolarità dal profilo procedurale. Difatti, nello scritto del 21 agosto 2024 (cfr. n. 4/4), l'autorità inferiore, riferendosi alla missiva dell'H.\_\_\_\_\_ del 2 luglio 2024 (cfr. n. 3/1), ha asserito che secondo quest'ultimo vi sarebbero dei motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 LStrI. Tuttavia, in tale scritto datato 2 luglio 2024, l'H.\_\_\_\_\_ – nonostante fosse stato effettivamente sollecitato dalla SEM a tal proposito il 27 giugno 2024 (cfr. n. 2/4) – non ha fatto riferimento a tale disposizione, bensì ha basato il suo preavviso negativo sull'art. 85b cpv. 2 LStrI. È soltanto nel prosieguo, con messaggio elettronico del 25 settembre 2025 (cfr. n. 6/1), che l'H.\_\_\_\_\_ ha nuovamente preavvisato negativamente la richiesta di trasferimento dei ricorrenti, indicando la sussistenza di motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI. Dalla decisione avversata, emerge che tale messaggio dell'H.\_\_\_\_\_ è avvenuto a seguito di un contatto preso dalla SEM, che non è, tuttavia, presente agli atti.

#### **E. 3.5.4**

Anche dal profilo della motivazione della decisione avversata, il Tribunale rileva diverse lacune. Invero innanzitutto la SEM, ritenendo applicabile nella fattispecie l'art. 85b cpv. 5 LStrI in combinato disposto con gli artt. 37 cpv. 2 e 62 cpv. 1 LStrI, avrebbe dovuto indicare in maniera circostanziata su quale disposizione di legge esatta e su quali argomenti ha fondato la propria decisione. Tuttavia, nella decisione impugnata l'autorità sindacata non ha né indicato espressamente quale sarebbe effettivamente il motivo di revoca rilevante ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI – non esplicitando a quale lettera di detta disposizione si riferirebbe – né espresso per quali ragioni esso sarebbe adempiuto nel caso concreto. La

F-6432/2024 Pagina 10 SEM si è difatti accontentata, di argomentare unicamente in maniera del tutto generica tale sua conclusione, asserendo di ritenere: “adempito il motivo di revoca secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI” (cfr. p.to 5, pag. 4 del provvedimento impugnato). Seppure nella decisione avversata si faccia poco prima (cfr. p.to 4, pag. 4) riferimento all'art. 67a cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), da cui si potrebbe eventualmente evincere che il motivo di revoca determinante sarebbe la dipendenza all'aiuto sociale, l'autorità inferiore non fornisce alcun elemento atto a chiarire come tale motivo si applicherebbe al caso di specie. Infatti, se la SEM avesse ritenuto che i ricorrenti fossero attualmente dipendenti dall'aiuto sociale, avrebbe dovuto indicare quali prestazioni assistenziali essi percepiscono e l'ammontare delle stesse, procedendo ad una sussunzione del predetto disposto nel caso di specie. In aggiunta, il Tribunale osserva che quanto addotto dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto del TAF n. 4) non permette di sanare le suddette carenze presenti nella motivazione della decisione avversata, in quanto, anche in tale occasione, l'autorità inferiore si è limitata ad argomentare in maniera generica. La SEM si è difatti riferita al tema della dipendenza dall'aiuto sociale, che sarebbe divenuto, a parer suo, un aspetto dirimente a seguito del cambiamento legislativo intervenuto il 1° giugno 2024, senza esplicitamente sussumere che tale sarebbe il motivo di revoca in casu e senza indicare chiaramente perché tale dipendenza – che si denota nelle precedenti richieste di cambiamento cantonale dei ricorrenti sulla base in particolare della giurisprudenza federale resa non era stata ritenuta sufficiente dalla SEM per negare il suddetto cambio cantonale – sarebbe diventata invece ora decisiva per giungere ad un giudizio negativo. Inoltre, sebbene essa abbia alluso alla situazione economica degli interessati, non ha esplicitato quale essa sarebbe e per quali ragioni concrete, supportate da aggiornati documenti probatori, il motivo di revoca sarebbe dunque adempiuto in specie, tanto più che i ricorrenti beneficiano della

qualità di rifugiato.

### **E. 3.6**

Per i surriferiti motivi, il Tribunale ritiene che la SEM ha svolto un'istruzione carente, incorrendo in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, e ha motivato la decisione sindacata in maniera lacunosa. Alla luce di ciò, né la SEM disponeva di tutti gli elementi per pronunciarsi con piena conoscenza di causa sulla domanda di cambio di cantone dei ricorrenti, né il Tribunale può esercitare il suo apprezzamento e statuire in ultima istanza. Essendo l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale,

F-6432/2024 Pagina 11 in specie troppo gravosa e nelle prerogative dell'autorità inferiore, nonché per salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale, in conformità con l'art. 61 cpv. 1 PA, accoglie il ricorso e annulla la decisione della SEM. Di conseguenza, gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'istruttoria – in particolare procurandosi la documentazione probatoria aggiornata dei ricorrenti riguardo alla loro situazione finanziaria – ed in seguito a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza – tenendo conto delle risultanze ottenute e della giurisprudenza in materia resa fino ad ora – motivando in modo chiaro e completo su quali disposizioni legali si fonda e come tali norme si applicano al caso concreto.

### **E. 4**

Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

### **E. 5**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e alle autorità cantonali interessate.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

### **E. 5.1**

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

### **E. 5.2**

La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, nel caso in esame, non si può presumere che i ricorrenti – che non sono patrocinati e non hanno presentato alcuna richiesta specifica in tal senso – abbiano sostenuto delle spese relativamente elevate per la procedura ricorsuale ai sensi delle disposizioni precitate. Pertanto, non vengono loro accordate indennità per spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

F-6432/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 26 settembre 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese

processuali. 4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.